Testo della iniziativa solare

La Constituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 89 cpv. 3bis

3^{bis} Le superfici idonee di edifici e impianti devono essere utilizzate per la produzione di energie rinnovabili. Sono eccettuati i casi in cui l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile è incompatibile con interessi preponderanti di protezione o per altri motivi è sproporzionata. La Confederazione emana le prescrizioni necessarie. Può prevedere misure di sostegno finanziario.

Art. 197 n. 15²

- 15. Disposizione transitoria dell'art. 89 cpv. 3^{bis} (Utilizzo di superfici idonee per la produzione di energie rinnovabili)
- ¹ L'obbligo di utilizzare le superfici idonee per la produzione di energie rinnovabili decorre:
 - a. per edifici e impianti nuovi nonché per importanti misure di ristrutturazione e rinnovo, in particolare in caso di risanamento di tetti, un anno dopo l'accettazione dell'articolo 89 capoverso 3^{bis} da parte del Popolo e dei Cantoni;
 - b. per edifici e impianti esistenti, 15 anni dopo l'accettazione dell'articolo 89 capoverso 3^{bis} da parte del Popolo e dei Cantoni; per evitare casi di rigore il termine può essere prorogato fino al 2050 in singoli casi.
- ² L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 89 capoverso 3^{bis} entro un anno dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

¹ RS 101

⁸ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.